



LEGGE

**PER LA RINNOVAZIONE DELLE ISCRIZIONI IPOTECARIE**

**24 novembre 1887**

- 1. - Le iscrizioni ipotecarie conservano la loro efficacia per trent'anni dalla data dell'iscrizione; e questa cessa di avere effetti giuridici, se non viene rinnovata prima della scadenza del suddetto termine trentennale.**
- 2. - Non vi hanno iscrizioni ipotecarie esenti dall'obbligo della rinnovazione, eccetto quelle dotali o a garanzia di crediti dotali: le quali avranno vigore senza rinnovazione per tutta la vita della donna, a cui favore sono assunte, e per l'anno successivo alla morte della medesima, salvi i casi di cancellazione, legittimamente eseguita.**
- 3. - Le iscrizioni ipotecarie a favore dello Stato saranno rinnovate a cura e responsabilità dei Sindaci del Governo.**
- 4. - Le iscrizioni ipotecarie a favore dei corpi morali, legalmente riconosciuti, degli istituti, dei conventi, monasteri, collegi, seminari, a parrocchie, benefizi, cappelle, confraternite, ecc., saranno rinnovate a cura e responsabilità dei legittimi amministratori o rappresentanti. Se però gl'immobili degli istituti stessi sono intestati al Governo della Repubblica, anche le iscrizioni ipotecarie saranno rinnovate a cura e responsabilità dei Sindaci del Governo.**
- 5. - Le iscrizioni ipotecarie a favore, all'epoca della rinnovazione, di pupilli o minori, e le iscrizioni ipotecarie a favore di interdetti, saranno rinnovate dia rispettive tutori o curatori sotto la loro responsabilità.**
- 6. - L'effetto della responsabilità, di cui nei precedenti articoli, consiste nell'obbligo del rifacimento dei danni derivati dalla mancanza della rinnovazione dell'iscrizione ipotecaria.**
- 7. - Il termine utile per la rinnovazione di una iscrizione ipotecaria scade col trentennio, il quale si considera decorso alla chiusura dell'ufficio di conservazione, nel giorno antecedente a quello che corrisponde alla data dell'iscrizione. Se il giorno suddetto in cui scade il trentennio, è giorno festivo, la rinnovazione dovrà effettuarsi nel giorno precedente, non festivo.**
- 8.- In margine ad ogni iscrizione ipotecaria, che non sia dotale, non rinnovata entro il termine utile, come sopra fissato, il Conservatore delle ipoteche dovrà annotare l'avvenuta perenzione per mancata rinnovazione.**
- 9. - Per procedere alla rinnovazione si presenteranno al Conservatore due note conformi alla precedente iscrizione, le quali però saranno intestate: Nota per la rinnovazione dell'ipoteca; riportando la data d'iscrizione ed i numeri di volume e di articolo.**

**10. - Simili indicazioni di data e di numeri di volume e di articolo dell'ipoteca primitiva porrà il Conservatore nei registri in principio della nuova iscrizione. In margine all'antica iscrizione annoterà la data dell'avvenuta rinnovazione ed i numeri di volume e di articolo.**

**11. - Insieme alle due note, di cui all'Art. 9, dovrà presentarsi la nota dell'iscrizione da rinnovarsi, la quale terrà luogo di titolo.**

**Le due note per la rinnovazione dovranno essere scritte e sottoscritte in conformità al disposto dell'Art. 44 del Regolamento annesso alla Legge 26 marzo 1857.**

**12. - Ove la nuova iscrizione debba farsi a favore di persona diversa da quella a cui favore era assunta l'iscrizione precedente, dovrà dargli interessati giustificarsi il titolo in forza del quale si richiede tale iscrizione.**

**13. - Se all'epoca della rinnovazione, i beni affetti dal vincolo ipotecario, figurano intestati nei registri catastali a persone diverse da quelle cui erano intestati all'epoca dell'iscrizione ipotecaria, questa dovrà rinnovarsi, non solo contro gli antichi intestati, ma anche contro gli attuali.**

**14. - Ogni iscrizione ipotecaria non può essere rinnovata che negli ultimi sei mesi del trentennio dalla data.**

**15. - Se l'iscrizione è rinnovata prima della scadenza, nei limiti fissati dall'articolo precedente, l'effetto della rinnovazione non si opera che alla scadenza, e fino a questa rimane in vigore l'ipoteca primitiva.**

**16. - Per le iscrizioni, rinnovazioni e trascrizioni, oltre le spese di bollo e gli emolumenti dovuti all'ufficio di conservazione, si pagherà una tassa proporzionale secondo le norme seguenti:**

**Per le iscrizioni, rinnovazioni e trascrizioni aventi un valore:**

**fino a L. 250 ....L. 0,50**

**fino a " 500 ...." 1,00**

**fino a " 1000 ...." 1,50**

**Oltre le 1000 lire si pagheranno centesimi cinquanta per ogni 1000 lire o frazione di 1000 lire.**

**E' abolita la tassa fissa attualmente in vigore.**

**17. - La presente Legge andrà in vigore il giorno 4 gennaio 1888.**

**18. - Con le disposizioni della presente Legge non s'intende derogare nè abrogare le Leggi 16 marzo 1854, 26 marzo 1857 ed il Regolamento annesso, e la Legge e Regolamento 18 giugno 1868, nè le altre Leggi e Decreti che regolano le iscrizioni ipotecarie, se non in quelle parti, che siano inconciliabili colle norme in questa fissate.**